


POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO


**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA GESTIONE DELL’ELENCO APERTO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI**



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

INDICE

ARTICOLO 1 - Finalità, ambito applicativo e principi generali.....	3
ARTICOLO 2 - Procedure di affidamento	4
ARTICOLO 3 - Affidamento diretto	6
ARTICOLO 4 - Procedura negoziata	10
ARTICOLO 5 - Principio di rotazione	12
ARTICOLO 6 - Indagini e consultazioni preliminari di mercato.....	13
ARTICOLO 7 - Elenco aperto.....	14
ARTICOLO 8 - Pubblicazione ed entrata in vigore	19



ARTICOLO 1 - Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito **“Poligrafico”**, **“IPZS”** o **“Stazione Appaltante”**) segue per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* (di seguito **“Codice”**).

Il presente Regolamento si applica anche a Valoridicarta S.p.A. (soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunta dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e di Banca d'Italia), in quanto il Poligrafico svolge in favore di Valoridicarta S.p.A. – come previsto dal vigente contratto di servizi di carattere amministrativo e gestionale - servizi di assistenza relativi alle attività di approvvigionamento tra i quali figura la configurazione e gestione del sistema telematico di e-procurement e la condivisione dell'elenco fornitori. Pertanto, ogni riferimento al Poligrafico deve intendersi applicabile anche a Valoridicarta S.p.A., fermo restando il diverso indirizzo del sito istituzionale di Valoridicarta S.p.A. che è www.valoridicarta.it

1.2 Il presente Regolamento è conforme ai principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e agli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice ed è stato redatto con l'obiettivo di assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

1.3 Il presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice contiene: a) la disciplina di dettaglio delle procedure sottosoglia; b) la suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice); c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato; d) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici; e) i criteri di scelta degli operatori economici - individuati tramite indagine di mercato o attingendo dal proprio elenco degli operatori economici o da altri elenchi di operatori economici (quali, a titolo esemplificativo, MePa, elenchi di altre stazioni appaltanti) - da invitare a presentare preventivo/offerta.

1.4 I riferimenti al Responsabile unico di progetto (di seguito **“RUP”**) contenuti nel presente Regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di Affidamento (di seguito **“RPA”**) nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice.


1.5 Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogati dalle norme speciali per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extra codicistiche applicabili (in materia di sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, attuazione del PNRR, ecc.);
- il presente Regolamento;
- il Codice etico del Poligrafico.

1.6 Quando per uno dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il Poligrafico accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48 del Codice, si applicano le procedure ordinarie di affidamento previste per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice medesimo.

La sussistenza dell'interesse transfrontaliero certo deve essere valutata applicando i seguenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia (Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02):

- oggetto dell'appalto;



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

- importo stimato;
- particolari caratteristiche del settore;
- luogo geografico dell'esecuzione.

La pregressa partecipazione di operatori economici di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto o per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

In caso di dubbi circa la sussistenza dell'interesse transfrontaliero, il Poligrafico effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso di pre - informazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nonché sul **Portale Procurement IPZS** (www.procurement.ipzs.it) per almeno 15 giorni oppure tramite pubblicazione di un avviso di pre - informazione cumulativo riferito agli affidamenti sotto soglia programmati, da pubblicare in modo continuativo all'inizio di ogni anno solare.

In assenza di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi, il Poligrafico potrà considerare esclusa la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

Nella determina a contrarre e dopo le verifiche istruttorie, il Poligrafico dovrà dare atto dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo.

1.7 Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione di conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al RUP ed al proprio Responsabile e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

ARTICOLO 2 - Procedure di affidamento


2.1 Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice, il Poligrafico procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro:

- a.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a 5.000 euro;
- a.2) preferibilmente, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel caso di:
 - contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali;
 - contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 150.000 euro.

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro:

- b.1) anche senza consultazione di più operatori economici per importi inferiori a 5.000 euro;



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

b.2) preferibilmente, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel caso di:

- contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali;
- contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 140.000 euro.

c) procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee;

e) procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee.

Gli operatori economici da invitare alle procedure sopra elencate saranno individuati attingendo all'Elenco fornitori del Poligrafico o ad altri elenchi di operatori economici (quali, a titolo esemplificativo, MePa ed elenchi di altre stazioni appaltanti) ovvero in base a indagini di mercato e saranno selezionati ai sensi di quanto previsto dal successivo art.7, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui al successivo art. 5.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture sarà basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti relativi alla procedura, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice nei contratti di lavori, servizi e fornitura (fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale), per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.


Il Poligrafico, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice indicherà, altresì, nei bandi di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

L'obbligo di indicare il CCNL di cui sopra, così come previsto dall'art. 57, comma 1, del Codice, è escluso per i servizi aventi natura intellettuale e le forniture senza posa in opera.

L'operatore economico potrà indicare un costo della manodopera diverso da quello stabilito dalla Stazione Appaltante. In tal caso si procederà a controllare la congruità del costo dichiarato.

Gli operatori economici potranno applicare un diverso CCNL purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Gli importi delle soglie indicate nel presente articolo devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Codice e dalla specifica normativa, ovvero devono intendersi periodicamente rideterminati a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del relativo provvedimento della Commissione Europea.



2.2 In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice e nel rispetto delle vigenti procedure interne, è possibile avviare la procedura negoziata senza bando prevista in tale disposizione anche per contratti sottosoglia.

2.3 Per gli appalti aventi ad oggetto lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo e il cui numero così come l'esatto momento del loro verificarsi non sia noto in anticipo, sarà possibile ricorrere alla figura dell'accordo quadro nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.

2.4 Il RUP può motivatamente nel rispetto del principio di risultato - previa valutazione delle caratteristiche del mercato di riferimento, delle peculiarità dell'affidamento e degli interessi pubblici ad esso sottesi - ricorrere a procedure più strutturate ed aperte alla concorrenza rispetto a quelle previste ordinariamente dall'art. 50 del Codice. In tal caso: a) nella decisione a contrarre dovrà risultare la motivazione e il bilanciamento dei valori e interessi pubblici sottesi all'auto vincolo; b) la scelta non può essere adottata per finalità dilatorie, in particolare quando può profilarsi il rischio di perdita di finanziamenti UE, nazionali o regionali in relazione al mancato rispetto di termini perentori; c) dovranno essere in ogni caso rispettati i tempi di conclusione previsti nell'allegato I.3 al Codice per la procedura ordinariamente prevista dall'art. 50, comma 1, del medesimo Codice.

2.5 Le procedure negoziate di cui al precedente punto 2.1, lettere c), d) ed e) devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice, entro i seguenti termini:

a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: quattro mesi;

b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: tre mesi.


I predetti termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali, su proposta del RUP, il RPA, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RPA, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.

2.6 Il RUP e il RPA assicurano i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

ARTICOLO 3 - Affidamento diretto

3.1 L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di*



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”.

3.2 Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2 in materia di individuazione e selezione degli operatori economici da invitare alle procedure.

3.3 Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in relazione all'oggetto del contratto, il RPA può:


- a) ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico tramite il suo sito internet per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità;
- b) richiedere all'operatore economico da consultare un curriculum a corredo del preventivo, per servizi e prestazioni intellettuali;
- c) richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice, per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale;
- d) richiedere la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

3.4 Gli affidamenti diretti possono essere affidati tramite decisione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'oggetto;
- b) l'importo a base di affidamento (comprensivo del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ove presenti, come indicato al precedente art. 2) e le eventuali opzioni o rinnovi;
- c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta,
- d) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- e) il rispetto del principio di rotazione di cui al successivo art.5;
- f) la congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dell'affidatario;
- g) l'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- h) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

3.5 Per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, la motivazione della scelta dell'aggiudicatario può essere espressa in forma sintetica.

3.6 L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una procedura di gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e



l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. Si precisa che la richiesta di manifestazione di interesse agli operatori economici propedeutica ad un affidamento diretto potrà essere effettuata direttamente agli operatori economici individuati e non necessita di alcuna pubblicità preventiva.

3.7 Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:

- a) il RPA è tenuto ad individuare nella richiesta di manifestazione di interesse, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) il RPA nella scelta del contraente potrà valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RPA con il supporto del RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato;
- d) il RPA sarà tenuto a motivare la scelta dell'aggiudicatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo.

3.9 Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi sulla base del minor prezzo:


- a) non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 2;
- b) non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RPA, con il supporto del RUP, procede alla valutazione dei preventivi acquisiti.

3.10 In presenza di preventivi ritenuti eccessivamente bassi o anomali rispetto agli altri preventivi ricevuti o rispetto alla qualità della prestazione offerta, il RPA può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio.

In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico, dovendo quindi le offerte che si richiederanno contenere l'esposizione dei costi della manodopera e del CCNL applicato.

3.11 Il RPA potrà sempre negoziare i preventivi acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella richiesta di preventivo. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RPA, d'intesa con il RUP, si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiederà di regola un nuovo preventivo a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

3.12 L'affidamento diretto può avvenire sul MePA mediante le funzionalità: a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici; b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.



3.13 Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, di norma non è richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi.

Ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 53 del Codice il RPA può non richiedere la garanzia definitiva, motivando detta scelta nella decisione a contrarre, in considerazione tra l'altro:

- a) della notoria affidabilità dell'operatore economico contraente;
- b) dell'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) dell'esecuzione istantanea del contratto.

Quando richiesta, la garanzia definitiva - costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice - in ogni caso non potrà eccedere il cinque per cento (5%) del valore del contratto oggetto di affidamento.

3.14 Negli affidamenti diretti, la verifica sul possesso dei requisiti sarà operata dal Poligrafico con le seguenti modalità:

- a) per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.


La Stazione Appaltante verificherà con cadenza annuale il possesso di tutti i requisiti dichiarati su un campione di affidatari pari al 10% degli affidamenti eseguiti selezionati tramite sorteggio. Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

Della data, del luogo e dell'ora del sorteggio deve essere data pubblicità tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Poligrafico e deve essere redatto apposito verbale delle operazioni di sorteggio e verifica.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Poligrafico per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare: a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni; b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla Stazione Appaltante; c) adotta, di concerto con le competenti funzioni aziendali, un motivato provvedimento di sospensione, comunicandolo via PEC all'operatore economico;

b) per contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture, il RPA procedono alle verifiche dei requisiti attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) una volta terminate le necessarie implementazioni da parte dell'ANAC in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento.



3.15 Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipula l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal RUP, ovvero ove nominato dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP ovvero, ove nominati, del Responsabile della Procedura per la fase di Esecuzione ovvero il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.16 Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto.

3.17 La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

a) per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione per importi inferiori a 40.000 euro l'imposta di bollo;

b) per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture, mediante scrittura privata con firme digitali. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione per importi pari o superiori a 40.000 euro l'imposta di bollo, pari a 40,00 euro, a carico del contraente.

3.18 Il RPA provvede alla pubblicazione della decisione a contrarre semplificata per l'affidamento diretto sul sito istituzionale del Poligrafico, nella sezione "Società Trasparente" e sulla BDNCP, nonché sul **Portale Procurement | IPZS** (www.procurement.ipzs.it).

ARTICOLO 4 - Procedura negoziata


4.1 La procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

4.2 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del Codice, sono individuati e selezionati nel rispetto di quanto previsto in materia dal precedente art. 2.

4.3 Il RPA può dare atto nella decisione di contrarre di non aver posto limiti nell'indagine di mercato al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata ed in tal caso non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente potrà partecipare e presentare l'offerta.

4.4 La procedura negoziata di cui al presente articolo prende avvio con la decisione a contrarre che contiene:

- a) l'oggetto e le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) l'importo massimo stimato dell'affidamento (comprensivo del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ove presenti, come indicato al precedente art. 2) e la relativa copertura contabile;
- c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- d) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

- e) i criteri seguiti per l'individuazione e la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione dell'elenco fornitori del Poligrafico;
- f) i criteri di selezione delle offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- i) le esigenze particolari che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura motivano la richiesta della garanzia provvisoria - costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice - in ogni caso non potrà eccedere l'uno per cento (1%) del valore del contratto oggetto di affidamento.
- j) la richiesta di garanzia definitiva o le eventuali motivazioni per cui la Stazione Appaltante non ritiene di richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva - costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice - in ogni caso non potrà eccedere il cinque per cento (5%) del valore del contratto oggetto di affidamento.

4.5 Nella procedura negoziata, il Poligrafico procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

4.6 Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:


- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

4.7 Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee, si dovrà prevedere negli atti della procedura l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti relativi alle procedure il RPA deve indicare, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RPA può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.8 Nella **lettera di invito alla procedura negoziata** dovrà essere inserito il termine di ricezione delle offerte pari a 10 giorni (suscettibile di un possibile incremento qualora vengano richiesti adempimenti aggiuntivi prima della formulazione dell'offerta quali ad esempio il sopralluogo).

4.9 In casi debitamente motivati è facoltà del Poligrafico non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, non trovando applicazione l'ulteriore riduzione di cui all'art. 117, c. 2 e all'art. 106, c. 8, del Codice. Il RPA, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;



c) l'esecuzione istantanea del contratto.

4.10 Il RPA, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sul sito istituzionale del Poligrafico, nella sezione "Società Trasparente" e sulla BDNCP, nonché sul **Portale Procurement IPZS** (www.procurement.ipzs.it).

L'avviso dovrà riportare l'oggetto e l'importo dell'affidamento, i soggetti invitati ed il criterio adottato per la scelta, il nome del contraente, le motivazioni della scelta del contraente, i requisiti generali richiesti per l'affidamento, gli eventuali requisiti inerenti alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali.

ARTICOLO 5 - Principio di rotazione

5.1 Ai sensi dell'art.49 del Codice, il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il comma 5 dell'articolo 49 del Codice stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato preliminare all'affidamento sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alle successive procedure negoziate bandite ai sensi dell'art.50, comma 1, lettere c) d) ed e).


5.2 L'art. 49 del Codice prevede che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art.39 medesimo. Pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico dell'affidamento:

a) per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- 4) da 140.000 euro fino alla soglia comunitaria.

b) per lavori:

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);
- 4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);



7) da 3.098.401 euro fino alla soglia comunitaria.

5.3 Il principio di rotazione potrà essere derogato e pertanto il contraente uscente potrà essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento all'esistenza di tutti e tre i presupposti di seguito elencati: la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative, nonché l'accurata esecuzione del precedente contratto.

ARTICOLO 6 - Indagini e consultazioni preliminari di mercato

6.1 L'indagine di mercato di cui all'Allegato II.1 al Codice è preordinata a conoscere gli operatori interessati ad essere inviati alle procedure per lo specifico affidamento.


6.2 Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

- a) per contratti di importo inferiore a 5.000 euro, il RPA, procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori del Poligrafico o altri elenchi di operatori economici (quali, a titolo esemplificativo, MePa ed elenchi di altre stazioni appaltanti) o mediante altre modalità alternative;
- b) per gli altri contratti rientranti nell'oggetto del presente Regolamento, il RPA procede alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione. Per i contenuti dell'avviso e le modalità di pubblicazione si rimanda ai successivi punti 6.3. e 6.4 del presente Regolamento.

6.3 Il RPA pubblica un avviso sul sito istituzionale del Poligrafico nella sezione "Società Trasparente" e sulla BDNCP, nonché sul **Portale Procurement IPZS** (www.procurement.ipzs.it). La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza, comunque non meno di cinque giorni.

6.4 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento (comprensivo del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ove presenti, come indicato al precedente art. 2);
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

6.5 Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per la selezione degli operatori economici da invitare dovranno essere applicati i criteri di cui al successivo art.7.

6.6 Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al punto precedente è impossibile o comporta per il Poligrafico oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato. Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, superiore a trenta operatori economici.

6.7 I risultati delle indagini sono formalizzati dal Poligrafico nella decisione a contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

6.8 L'art.77 del Codice prevede che le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.

Per le finalità di cui sopra, le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.


Per dare avvio ad una consultazione preliminare di mercato il RPA pubblica un avviso sul sito istituzionale del Poligrafico, nella sezione "Società Trasparente" e sulla BDNCP, nonché sul **Portale Procurement IPZS** (www.procurement.ipzs.it). La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza, comunque non meno di cinque giorni.

ARTICOLO 7 - Elenco aperto

7.1 In alternativa all'indagine di mercato di cui al precedente art.6, il Poligrafico può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Elenco fornitori del Poligrafico, avente caratteristiche di elenco aperto, costituito e gestito secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Resta ferma la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare attingendo ad elenchi quali, a titolo esemplificativo, MePa ed elenchi di altre stazioni appaltanti.

7.2 L'Elenco fornitori del Poligrafico è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Stazione Appaltante di realizzare un elenco aperto di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione dell'Elenco fornitori del Poligrafico sarà pubblicato sul sito istituzionale del Poligrafico, nella sezione "Società Trasparente" e sulla BDNCP, nonché sul **Portale**



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

Procurement | IPZS accessibile dal www.procurement.ipzs.it (di seguito **“Portale”**). L’avviso relativo all’Elenco fornitori del Poligrafico sarà pubblicato in modo continuo sulla homepage del sito istituzionale del Poligrafico e conterrà il link alla pagina con le istruzioni per presentare la domanda di iscrizione.

7.3 Per poter presentare la domanda di iscrizione all’Elenco fornitori del Poligrafico l’operatore economico dovrà registrarsi al Portale, compilare i dati anagrafici e di dettaglio relativi alle categorie merceologiche per le quali presenta iscrizione e fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione. Tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco fornitori del Poligrafico dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e caricata sul Portale. Alle dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 comprese documentazione di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione. Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’operatore economico dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.


Il Poligrafico procederà alla valutazione della richiesta di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, fatta salva la facoltà del Poligrafico medesimo di prorogare detto termine fino ad un massimo di 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego dell’iscrizione da parte del Poligrafico nel termine prescritto equivale ad accoglimento della domanda di iscrizione.

Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso, l’avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC. L’indicazione dell’indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l’operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell’Elenco fornitori del Poligrafico.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di iscrizione il Poligrafico si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, il Poligrafico rigetterà la richiesta di iscrizione. A pena di cancellazione dall’Elenco fornitori del Poligrafico l’operatore economico sarà tenuto a informare via PEC il Poligrafico, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

La Stazione Appaltante effettuerà controlli con cadenza annuale verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati dagli operatori economici al momento dell’iscrizione. Con cadenza biennale, invece, gli operatori economici dovranno presentare *ex novo* la documentazione attestante il possesso dei requisiti. In entrambe i casi, il Poligrafico si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici le eventualmente opportune integrazioni, con l’indicazione delle informazioni mancanti. Qualora la perdita o carenza di requisiti non sia sanabile o entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, il Poligrafico procederà alla cancellazione degli operatori economici interessati ai sensi del punto 7.4.

7.4 La cancellazione dell’operatore economico iscritto dall’Elenco dei fornitori del Poligrafico avverrà: a) in caso di falsa dichiarazione o di mancata comprova dei requisiti ivi dichiarati b) nei casi contemplati al precedente punto 7.3 ultimo capoverso e 7.6; c) qualora l’operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall’intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell’iscrizione all’Elenco fornitori del Poligrafico; d) in caso di grave negligenza, malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o di grave errore nell’esercizio dell’attività; e) qualora l’operatore economico iscritto all’elenco ed invitato dal Poligrafico a



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione si applicano i principi del contraddittorio e, in particolare: a) comunicazione via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di cancellazione, con un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni; b) ad esito della valutazione delle controdeduzioni inviate, comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni via PEC all'operatore economico di un motivato provvedimento di cancellazione ovvero di mantenimento in Elenco fornitori del Poligrafico.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

7.5 Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Non è possibile richiedere l'iscrizione all'elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice. Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco fornitori del Poligrafico:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;

- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel *form* di iscrizione.

In ogni caso gli operatori economici dovranno essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007. L'operatore economico attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Prima di procedere a ciascun affidamento, il Poligrafico acquisirà il DURC ed ogni altro documento utile ai fini della verifica dei requisiti.

7.6 Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.


Qualora durante l'esecuzione del singolo affidamento il Poligrafico dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni, cancellazione dall'Elenco fornitori del Poligrafico e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

7.7 L'Elenco fornitori del Poligrafico è suddiviso nelle seguenti **fasce di importo**, corrispondenti a quelle previste per l'applicazione del principio di rotazione di cui al precedente art. 5, con la previsione dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:

Servizi e forniture 1) fino a 5.000 euro: nessun requisito speciale; 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro: esecuzione regolare di almeno un contratto analogo nel triennio; 4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro: esecuzione regolare di almeno due contratti analoghi nel triennio; 5) da 140.000 euro fino alla soglia europea: esecuzione regolare di almeno tre contratti analoghi nel triennio;

Lavori: 1) fino a 39.999 euro; 2) da 40.000 euro a 149.999 euro; 3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 2 comma 2 allegato II.12 del Codice); 4) da 309.601 euro fino a 619.200

Classificazione: PUBBLICO



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi dell'articolo citato); 5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro; 6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi dell'art. citato); 7) da 3.098.401 euro alla soglia europea.

7.8 Gli operatori economici iscritti saranno indicati per ordine alfabetico e non per ordine di iscrizione.

7.9 In relazione al criterio di selezione da adottare per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al precedente art. 4 e fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6.2, lettera a), in materia di selezione in caso di affidamento diretto, qualora (i) a seguito di indagine di mercato pervenga un numero di idonee manifestazioni di interesse ovvero (ii) nell'Elenco fornitori del Poligrafico o in altri elenchi di operatori economici (quali, a titolo esemplificativo, MePa ed elenchi di altre stazioni appaltanti) per la categoria e la fascia di importo di interesse siano presenti operatori economici in misura superiore **a n. 5 (cinque)/ n.10 (dieci), la Stazione Appaltante procederà alla selezione di almeno n. 5 (cinque)/10 (dieci) operatori economici** da invitare alla procedura secondo la modalità di seguito elencate, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui al precedente art.5.

Verranno redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);

b) Importo "complessivo" degli affidamenti eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente da dimostrarsi in fase di comprova con successiva presentazione dei Certificati di Regolare Esecuzione;

c) Numero di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi in fase di comprova con presentazione del Libro unico del Lavoro);


Dopo aver accertato l'idoneità delle manifestazioni di interesse o verificati i requisiti degli operatori economici iscritti all'Elenco Fornitori del Poligrafico o ad altro elenco di operatori economici consultato (quali, a titolo esemplificativo, MePa ed elenchi di altre stazioni appaltanti), si procederà a stilare distinte graduatorie in ordine crescente in base ai criteri oggettivi sopra indicati. Il RUP ovvero il RPA ovvero il seggio di gara appositamente costituito provvederà pertanto a redigere per ciascun criterio apposita graduatoria in ordine crescente, esclusivamente sulla base dei valori indicati dagli operatori economici, che dunque sono tenuti a fornire puntualmente i dati richiesti nell'eventuale indagine di mercato.

Si ritiene opportuno precisare che tali criteri non costituiscono requisiti di partecipazione alle procedure, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

1) Nel caso di invito a 5 operatori:

Dalla **graduatoria di cui alla lettera a)** saranno individuati gli operatori economici con **il primo maggior valore** e con **l'ultimo minor valore per fatturato** (purché superiori all'importo a base della procedura), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori economici);



Dalla **graduatoria di cui alla lettera b)** saranno individuati gli operatori **con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per affidamenti eseguiti** nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base della procedura), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori economici);

Dalla **graduatoria di cui alla lettera c)** sarà **individuato l'operatore economico con il primo maggior valore**, che sarà invitato alla procedura negoziata (1 operatore economico).

2) Nel caso di invito a 10 operatori:

Dalla **graduatoria di cui alla lettera a)** saranno individuati gli operatori economici **con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato** (purché superiori all'importo a base di procedura), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori economici);

Dalla **graduatoria di cui alla lettera b)** saranno individuati **i tre operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore ed i tre operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per affidamenti eseguiti nella categoria prevalente** (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (6 operatori);

Dalla **graduatoria di cui alla lettera c)** saranno individuati **due operatori con il primo ed il secondo maggior valore**, che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori).

Qualora un operatore economico sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria b) e c), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore economico collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori economici la selezione avverrà utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.


Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata verrà richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, gli affidamenti indicati ed il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione sopra indicata.

Quando tali prove non siano fornite, il Poligrafico procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla graduatoria, individuando l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni di cui al precedente punto 7.4.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal RUP ovvero dell'RPA ovvero dal seggio di gara appositamente costituito le graduatorie di cui sopra e selezionati gli operatori da invitare alla procedura negoziata nel rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art.5.

Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del Codice.



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di selezione di cui sopra è impossibile o comporta per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Poligrafico, nella sezione “Società Trasparente” e sul **Portale Procurement IPZS** | (www.procurement.ipzs.it). Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni operatore economico, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Per le procedure relative a materiale elettorale (stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di voto e dei manifesti dei proclamati eletti) - in conformità alla normativa in materia e a quanto specificato nelle Circolari del Ministero dell'Interno - il Poligrafico procederà ad affidamenti su base provinciale, selezionando gli operatori economici tenuto conto della capacità produttiva degli impianti delle tipografie interessate e del numero degli elettori dei comuni di ogni ambito provinciale di competenza di ciascuna Prefettura

ARTICOLO 8 – Pubblicazione ed entrata in vigore

8.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Poligrafico e resterà in vigore fino alla data di pubblicazioni di eventuali versioni successive dello stesso.